

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

(127^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche » (2448-Urgenza)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 1773, 1775, 1776, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1786, 1788, 1790, 1791
BARBARO	1789
CARISTIA	1786
DI ROCCO	1779, 1780, 1786, 1789
DONINI	1788, 1789
LAMBERTI	1777, 1778, 1779, 1784, 1787, 1790
MERLIN Angelina	1776
PONTI	1780, 1785, 1787, 1788, 1789
ROFFI	1776, 1778, 1784, 1786, 1787, 1788, 1790
RUSSO Salvatore	1775, 1776, 1779, 1781
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1780, 1782, 1785, 1786, 1787, 1788

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donina, Giustarini, Grammatico, Lamberti, Merlin An-

gelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Luigi Russo, Salvatore Russo, Tirabassi e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche » (2448-Urgenza).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

L'urgenza di provvedere a disciplinare gli esami delle prossime sessioni nelle scuole secondarie e artistiche è così evidente che credo non ci sia bisogno di spendere molte parole per illustrarla alla Commissione.

Da tempo non si è provveduto a regolare questa complessa materia, la quale richiede un maturo esame e richiede inoltre, perchè una nuova disciplina possa essere applicata, un adeguato lasso di tempo onde preparare gli animi delle famiglie, dei professori e degli alunni; e, soprattutto, più che gli animi, preparare i programmi nuovi che necessariamente saranno modificati in seguito alle nuove norme.

Data questa situazione di fatto e l'impossibilità perciò di una riforma di fondo immediata, è naturale che sia necessario provvedere, con un disegno di legge, a prorogare frattanto le norme vigenti in quanto l'ultima proroga da noi deliberata aveva valore soltanto per un anno.

Nonostante però che questo disegno di legge, come dicevo, si presenti come un complesso di disposizioni provvisorie, finchè cioè, non venga esaminato radicalmente e fondamentalmente il problema, si è cercato in esso di tener conto dell'esperienza degli ultimi anni; non ci si è limitati perciò ad una semplice proroga ma si sono introdotte delle limitate innovazioni.

Quali sono le novità che presenta questo disegno di legge?

Una è contemplata nell'articolo 2, in cui si dispone che il rinvio agli esami di riparazione di ottobre può aver luogo soltanto per tre materie.

Tutti conoscono le vicende relative a questi esami. La legge Gentile aveva fissato il rinvio in non più di due materie che, in effetti, raggruppate, superavano detto limite. Questa disposizione si è venuta allargando in tempo di guerra fino al punto di consentire il rinvio per tutte le materie. Situazione incresciosissima, soprattutto per l'impossibilità degli studenti di rimediare alla loro impreparazione in appena un mese e mezzo di tempo, quanto cioè ne trascorre tra la fine della prima sessione e l'inizio della seconda sessione di esami. Le famiglie si sobbarcavano talvolta inutilmente alla spesa di lezioni private nella speranza di poter mettere i figli in condizione di affrontare la prova. Gli insegnanti poi dovevano da capo riesaminare in tutte le materie questi alunni che, per il novanta per cento, presentavano le stesse lacune e le stesse deficienze riscontrate nella prima sessione. Tutto ciò determinava un certo senso di disagio, una fatica maggiore, procurava maggiori spese per le famiglie e per l'amministrazione, senza che l'esame vi guadagnasse in serietà.

Si è sentita quindi la necessità di ridurre il numero delle materie nelle quali è consentito l'esame di riparazione. Naturalmente fra queste materie non si comprende l'educazione fisica, non già perchè si valuti meno (noi abbia-

mo già votato una legge in cui abbiamo dato la dovuta importanza all'educazione fisica), ma per il fatto che, essendo alcuni alunni dispensati da tale materia, si verrebbe a creare una sperequazione tra quelli che sono esonerati dall'esame e quelli che non lo sono. Vi sono poi altre materie, che non sono obbligatorie, non computabili agli effetti delle tre materie ammesse all'esame di riparazione.

L'articolo 3 presenta un'altra novità, cioè toglie il valore preclusivo alla prova scritta di italiano che oggi essa ha rispetto alla prova orale della stessa materia. È sembrato che questa preclusione, sia pure riferita alla più importante materia, fosse inopportuna, perchè disanimava i giovani che già in partenza erano turbati dal fatto di non essere stati ammessi alla prova orale. Si propone quindi di parificare la prova di italiano a tutte le altre prove, formulando un giudizio complessivo fra lo scritto e l'orale.

Un'altra norma innovatrice è quella secondo la quale negli esami di maturità scientifica è soppressa la versione dall'italiano in latino; è mantenuta, viceversa, la prova della traduzione dal latino in italiano. Anche questa novità io credo che possa essere accolta perchè è molto più difficile, indubbiamente, conoscere un'altra lingua nella quale si deve tradurre il nostro pensiero anzichè il contrario, cioè capire il significato di un brano in una lingua diversa dalla propria. Questa innovazione non si estende al liceo classico dove si richiede, giustamente, la conoscenza del latino ad un livello tale che consenta di tradurre correttamente dall'italiano in latino.

L'articolo 4, poi, non fa che confermare una norma già esistente ma poco rispettata: si richiede cioè un minimo di collegialità nell'esame con l'intervento di almeno due commissari; quando le prove orali sono sostenute alla presenza di un solo Commissario sono nulle e devono essere ripetute. Questa è una norma opportuna e giusta, perchè noi ci siamo tante volte lamentati del fatto che l'esame era diventato un colloquio, con la conseguenza di una minore garanzia per il candidato.

La seconda parte dell'articolo 4 e l'articolo 5 stabiliscono norme di carattere generale circa gli scrutini. Una piccola novità consiste in questo: che alla fine di ogni giorno-

ta la Commissione si riunisce e tira le somme di quello che è stato il lavoro della giornata stessa. Ogni Presidente di Commissione prende cognizione dell'andamento delle prove, accerta il valore dei giudizi espressi: è già una prima valutazione di carattere generale che da un lato fissa alcuni determinati concetti, dall'altro lato prepara la discussione per il giudizio finale. Naturalmente i giudizi dati di giorno in giorno non sono definitivi: è stato osservato, anche in esami di concorso, che, allo inizio degli esami, la Commissione ha, di norma, un certo orientamento; ma che poi, specialmente quando si prolungano le prove per tre, quattro o più mesi, la stessa Commissione muta orientamento; il che rende necessaria la revisione dei giudizi dati all'inizio. Perciò è opportuno che quei giudizi non siano definitivi ma rappresentino una prima approssimazione, tali da facilitare il giudizio definitivo.

L'ultimo articolo, il 6, si riferisce invece ai programmi di maturità e di abilitazione. Questi saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, e saranno obbligatori soltanto a partire dalle sessioni dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione del decreto stesso. Questa norma è imposta da una considerazione di ordine psicologico: affinché si possano adattare all'idea del nuovo programma alunni, professori e famiglie e per permettere ai giovani di prepararsi tempestivamente.

Concludendo prego la Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge, dato il suo carattere d'urgenza e dato che, in sostanza, la parte nuova non fa che migliorare la legge vigente.

RUSSO SALVATORE. Il Presidente ha precisato che le disposizioni per gli esami contenute in questo disegno di legge hanno un carattere transitorio, varranno cioè sino a tanto che venga approvata la legge per la riforma della scuola, riforma di cui la scuola italiana ha veramente bisogno, specialmente la scuola media superiore. Dobbiamo tener conto che in Italia, e specie nell'Italia più povera c'è la corsa al titolo di studio. La Sicilia, per esempio, nel liceo classico, ha più studenti di quanti non ne abbiano tre grandi regioni dell'alta Italia.

Ma vengo senz'altro ad alcuni punti del disegno di legge. Circa la questione degli esami di riparazione sarei in linea teorica dell'idea di abolirli completamente e di stabilire la sessione unica, perchè la distanza di un paio di mesi tra una sessione e l'altra è troppo breve e non può consentire una seria preparazione. Piuttosto l'esame dovrebbe essere fatto collegialmente e senza limiti per la Commissione: allora si potrebbe fare veramente la sessione unica, poichè la Commissione sarebbe libera di giudicare ogni giorno quanti candidati crede, esaminandoli a fondo.

Con la riforma Gentile si potevano solo riparare due materie principali; nella pratica accadde però che le materie fossero di più in quanto su due materie per le quali si rinviava a ottobre ve ne era una o due altre che erano condonate. Non vorrei che si ripetesse una situazione simile.

PRESIDENTE, relatore. In questo caso la colpa è della Commissione.

RUSSO SALVATORE. Ma occorre anche una maggiore vigilanza del Ministero che emani delle circolari che richiamino all'osservanza della legge i Presidenti di Commissioni.

Comunque penso che praticamente il disegno di legge possa essere approvato: dato che abbiamo di fatto due sessioni è bene si limiti il numero delle materie nelle quali si può riparare; però teniamo presenti gli inconvenienti a cui ho accennato. Toccherà al Ministero della pubblica istruzione vigilare affinché il male non si accresca.

Circa la disposizione per la quale le prove scritte non hanno valore eliminatorio riconosco che vi erano Commissioni che non ammettevano il candidato alla prova orale solo perchè il contenuto dell'esame scritto non andava troppo bene o era fuori tema; ma occorre riconoscere che vi sono talvolta dei compiti di italiano fatti così male che l'ammissione all'orale è veramente assurda.

PRESIDENTE, relatore. Ammettere all'orale non vuol dire approvare.

RUSSO SALVATORE. A proposito della versione in latino debbo fare una domanda al Sottosegretario: perchè, per la maturità clas-

sica, si persiste sempre a far tradurre dall'italiano in latino brani di autori moderni o contemporanei? Queste versioni sono una caricatura: non si possono dare da tradurre in latino autori come D'Annunzio, Mussolini o Carducci. Sarebbe opportuno limitarsi a richiedere delle retroversioni.

PRESIDENTE, relatore. Quando si discuterà la riforma della scuola queste osservazioni potranno essere utili.

RUSSO SALVATORE. Leggo poi nel disegno di legge: « Le prove orali sostenute alla presenza di un solo Commissario sono nulle »: questo va benissimo. « Ogni giorno, al termine delle prove orali, la Commissione si riunisce », eccetera: alcuni presidenti lo facevano già, ma è bene lo facciano tutti, anche per evitare favoritismi, perchè dal momento in cui si fa l'esame al momento in cui si fa lo scrutinio possono avvenire tante cose.

Nel complesso dunque a parte queste osservazioni marginali, sono favorevole al disegno di legge.

ROFFI. Vorrei fare alcune osservazioni e proporre qualche emendamento a questo disegno di legge che nell'insieme senza dubbio è buono, perchè tende a limitare reali inconvenienti che si sono verificati.

Anzitutto, non sono d'accordo sulla limitazione delle tre materie ammesse alla sessione di ottobre, per un motivo molto semplice: che anche con due sole materie la lacuna può essere talmente grave che la Commissione sia indotta a pensare che non può essere colmata in tre mesi. Non ha senso quindi un limite rigido e quantitativo. Meglio lasciare le cose come stanno attualmente. Ci sono giovani di particolarissima intelligenza il cui fallimento è dovuto a questioni psicologiche e che in pochi mesi sono capaci di una ripresa formidabile. Ho avuto casi di giovani che hanno dato l'esame di riparazione per quattro o cinque materie e che sono riusciti brillantemente. Tutto dipende dalla gravità della lacuna nella materia, e dalla facoltà e capacità di recupero dell'allievo.

Per quanto riguarda le prove scritte, io credo che le prove scritte sono la grande difesa di fronte alle pressioni di amici o di persone influenti. Quando ci sono prove scritte talmente insufficienti da non poter consentire la promozione, non si fa altro che prendere in giro lo alunno portandolo agli orali; quando esso dimostra assoluta incapacità di svolgere un argomento in maniera decente sia dal punto di vista grammaticale che dell'organizzazione logica del pensiero è inutile perdere il tempo.

Ritengo quindi che faremmo bene a mantenere l'esclusione dagli orali quando gli scritti siano assolutamente insufficienti. Sarei del parere perciò di stralciare dall'articolo 3 il primo comma.

Un'altra osservazione riguarda i Commissari aggregati, queste strane figure che ci sono e non ci sono. Quindi all'articolo 5 invece di dire nel primo comma: « senza l'intervento dei Commissari aggregati », io metterei « con l'intervento dei Commissari aggregati ». I Commissari aggregati devono essere Commissari a tutti gli effetti e assumere responsabilità nel giudizio.

C'è infine, nel comma quarto dell'articolo 5, la questione del mistero che avvolge l'esito degli esami in caso di bocciatura di fronte agli alunni ed alle famiglie. Io non consento sul concetto che non si proceda all'assegnazione dei voti in caso di bocciatura: è bene, invece, che alunni e famiglie sappiano quante sono le materie in cui l'esame è andato male per tenerne conto nel seguito degli studi. Sarei dell'avviso perciò di abolire il penultimo comma dell'articolo 5.

MERLIN ANGELINA. Nel complesso, sono favorevole al disegno di legge. Dovrei però ripetere quanto ho già detto in altra occasione; sono cioè contraria in genere agli esami. Ma, per abolire gli esami, bisognerebbe modificare profondamente la scuola; bisognerebbe, cioè, che gli alunni fossero sotto la guida costante dei professori in modo da poter essere, da questi, conosciuti a fondo. Ed io non dispero che questo mio concetto possa trovare attuazione in futuro.

Purtroppo gli esami ci sono e l'unico vero miglioramento da apportare sarebbe quello di

fare in modo che i professori esaminatori fossero all'altezza del loro compito. Molto spesso, per dei motivi psicologici, del resto comprensibili, il ragazzo sottoposto ad una prova di esame non riesce ad esprimere bene quello che sa: gli esaminatori dovrebbero tenere conto di questa difficoltà. D'altra parte poi, nel corso degli esami, all'inizio o alla fine, vi sono spesso delle variazioni nei criteri di giudizio da parte delle commissioni; qualche volta la stanchezza dei commissari si riflette in un giudizio più blando o più severo nei confronti del candidato; anche per questo si richiede particolare attenzione da parte dei commissari. Questo sul piano generale.

Vengo ora a quei punti che alcuni colleghi vorrebbero rivedere. Il primo comma dell'articolo 2 stabilisce che negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie. Io sarei d'accordo con l'opinione espressa dal collega Roffi, che sia opportuno cioè eliminare questa norma, lasciando un criterio di ampia libertà.

Quanto poi all'opinione del senatore Russo di ammettere una sola sessione di esami, mi sembra esagerata. Ci sono tanti motivi per cui un candidato può aver bisogno di un'altra sessione!

Per quanto riguarda la questione dei voti, non solo il candidato dovrebbe conoscere i voti riportati nella prova scritta, ma dovrebbe vedere il proprio compito per rendersi ragione del voto meritato.

Sono dunque favorevole alla proposta del senatore Roffi che i voti siano comunque assegnati anche ai candidati riprovati.

Circa l'intervento dei personaggi, dobbiamo convenire che essi ci sono sempre stati. E non siamo forse stati anche noi, qualche volta, quei personaggi pronti a raccomandare il nostro candidato?

A parte questi rilievi marginali esprimo senz'altro il mio parere favorevole al disegno di legge.

LAMBERTI. Io sono favorevole a questo disegno di legge così com'è, poichè mi sembra che tutte le norme in esso contenute abbiano una loro ragione d'essere e una giustificazione.

Aggiungo che condivido tutte, o quasi tutte, le osservazioni fatte dal collega Russo, che sono fondate su una apprezzabilissima e antica esperienza di insegnamento e anche di partecipazione agli esami.

Per quello che riguarda l'ammissione alla sessione di riparazione in non più di tre materie, trovo che ripristinare il numero massimo delle materie in cui si può riparare è cosa ragionevolissima. Se la situazione di un candidato si presenterà come malsicura in una quarta disciplina, accadrà di fatto che questa disciplina verrà condonata, e non ci sarà nulla di male in questo. D'altra parte io non condivido il rilievo del collega Roffi, il quale pensa che una gravissima deficienza, anche in un numero minore di materie, rappresenti una situazione complessiva più grave. Non è così. Di fronte al concetto di maturità, che dovrebbe prevalere in questa specie di esami, la preparazione insufficiente, e magari scarsissima, in qualche disciplina ha un'incidenza nel giudizio complessivo assai minore che non deficienze diffuse in un grande numero di materie. Un individuo può dimostrarsi impreparato, supponiamo, in scienze naturali — che significa poi il programma di geologia e geografia fisica dell'ultimo anno — soltanto perchè non ha studiato quella materia. Niente vieta che anche riportando un giudizio assolutamente negativo, egli possa facilmente, entro un paio di mesi, superare questa deficienza e mettersi in condizione di poter conseguire a settembre un giudizio di piena maturità. Mentre invece deficienze anche non molto gravi in un numero grande di materie dimostrano evidentemente quella mancanza di maturità complessiva che dovrebbe costituire il fondamento del giudizio della Commissione.

Aggiungo ancora, per incidenza, che io sarei anche favorevole all'idea, espressa dal collega Russo, della sessione unica, però penso che non sia questo il momento adatto per trattare una materia così esplosiva.

Comunque, ritengo che il limite di tre materie si possa ragionevolmente introdurre.

Quanto alla questione di sopprimere il valore eliminatorio della prova scritta d'italiano, debbo riconoscere che ci sono degli elaborati che costituiscono tali documenti di ignoranza

e di disordine mentale, da rappresentare di per sè un motivo sufficiente per eliminare l'alunno dalla prova orale d'italiano. Io questo non lo contesto. Tuttavia, faccio rilevare che in alcuni casi l'esclusione dalla prova orale d'italiano non dipende dal fatto che la prova scritta abbia questo carattere così negativo per quel che riguarda il coordinamento della materia e la proprietà e la correttezza dell'espressione, ma può dipendere, ad esempio, dal fatto che lo svolgimento può essere considerato fuori tema.

ROFFI. Ma allora non si esclude!

LAMBERTI. Io sono del parere che se vige il principio dell'esclusione degli esami orali di italiano, la Commissione, posta di fronte ad uno svolgimento deplorabile per le ragioni accennate poc'anzi, non avrebbe la possibilità di accogliere il primo e di escludere il secondo, perchè indubbiamente uno svolgimento fuori tema può far nascere il sospetto che l'alunno non sia stato capace di intenderlo — sospetto che può di fatto risultare non giustificato — o ancora l'altro sospetto che l'alunno avesse uno svolgimento già preparato.

ROFFI. Ragione di più per non essere ammesso all'orale, allora!

LAMBERTI. Ora, se esiste la norma della esclusione dall'orale di italiano, c'è sempre questo pericolo, che essa sembri applicabile anche in questi casi che sono obiettivamente altrettanto gravi, ma che, di fatto, potrebbero essere effetto soltanto di uno sviamento momentaneo dell'alunno, di un disorientamento.

Ma la ragione principale per cui ritengo, oggi come oggi — anche per esperienza diretta di commissario e di presidente di commissioni di esami — che sia opportuno eliminare questa norma, è di ordine psicologico.

Indubbiamente il candidato che è escluso dalla prova orale d'italiano si sentirà battuto in partenza e finirà col fare degli esami disastrosi in tutte le altre materie, soprattutto alla sessione di riparazione. Si è verificato il caso di candidati privatisti che aspiravano soltanto ad essere dichiarati idonei a frequentare l'ultima classe delle scuole medie superiori sulla base di un risultato degli esami solo parzial-

mente favorevole, ma che, vedendosi esclusi dalla prova orale d'italiano nella sessione di riparazione, non hanno avuto il coraggio di affrontare altre prove, nelle quali per avventura potevano conseguire un risultato favorevole.

ROFFI. Questa considerazione mi persuade.

LAMBERTI. Sono d'accordo per la soppressione della prova di latino negli esami di maturità scientifica. Il liceo scientifico è un istituto di cui ho un'esperienza prolungata e diretta, e da molto tempo mi sono persuaso che lo studio del latino, così come vi si fa oggi non è produttivo.

Sono d'accordo che, come ogni liceo, esso deve avere una coloritura fondamentalmente umanistica. Lasciamoci perciò il latino. Lasciamo che gli alunni che dovranno poi sostenere la maturità scientifica abbiano anche una conoscenza approfondita della lingua, cioè che durante il primo quinquennio la studino sul serio; ma nell'ultimo triennio limitiamoci ad un corso di cultura latina, se vogliamo differenziare in modo un po' sostanziale il liceo scientifico dal liceo classico.

Oggi i programmi di questi due istituti, in ordine all'insegnamento del latino, sono formalmente identici; sappiamo che si ammette una differenza di fatto agli esami, perchè le Commissioni ministeriali preposte alla scelta dei temi preparano temi diversi — e qualche volta, contro le intenzioni, magari più difficili — per la maturità scientifica. Facciamo che questa differenza si accentui e si concreti.

Ritengo assolutamente opportuno, inoltre, che siano specificate, nell'ultimo comma dell'articolo 3 e nei due articoli seguenti, alcune norme procedurali che già esistevano formalmente consacrate dalla legge ma che erano talvolta oblite in pratica: norme che dovevano ritenersi implicite, ma che è meglio siano rese esplicite. Sono d'accordo, dunque, anche su questo punto.

Avrei soltanto un dubbio: in passato il giudizio di classifica per l'ammissione a frequentare la classe immediatamente precedente a quella per la quale si erano sostenuti gli esami, tutti gli esami, spettava al consiglio di

classe il quale, al principio dell'anno scolastico, si riuniva, e sulla base del risultato degli esami, deliberava di sottoporre il candidato ad alcune prove integrative o lo dichiarava senz'altro ammissibile a frequentare la classe precedente, oppure respingeva la sua richiesta. Ad un certo momento sopravvenne una norma con la quale si stabiliva che, per i riprovati agli esami di maturità, il giudizio di classifica alla classe precedente, ossia l'abilitazione a frequentare l'ultimo anno, dovesse essere pronunciata dalla stessa Commissione esaminatrice.

Ora, non trovo in questo testo di legge la conferma di questa norma che, per altro, mi sembrerebbe ragionevole; trovo anzi qualche cosa che sembrerebbe escluderla. Infatti, quando si dice: « Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli espressi sulle prove sostenute nella sessione di riparazione e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato ».

Qualora la deliberazione sia affermativa, assegna i voti nel modo previsto nel primo comma; altrimenti il candidato è dichiarato respinto.

Non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione », quando si dice questo, in fondo, sembra che si escluda che la commissione di maturità abbia altro da fare: ha dichiarato un candidato respinto oppure maturo. In questo secondo caso procede all'assegnazione dei voti e non fa più nulla. Nel primo caso può eventualmente procedere, in via subordinata, alla dichiarazione della ammissibilità del candidato allo ultimo anno del liceo? Mi sembra che sarebbe bene dirlo esplicitamente.

RUSSO SALVATORE. Credo che si potrebbe aggiungere questo, perchè per avere questi giudizi passa talvolta molto tempo.

LAMBERTI. Passa il tempo, e avviene che queste iscrizioni non si possono deliberare se non a trimestre finito.

Dunque io mi domando se non sia opportuno richiamare in vigore le norme già esistenti in questa materia, oppure, se finora si sono fatte

soltanto delle circolari (particolare che ignoro), sfruttare di questa legge per codificare per la prima volta questo principio: che la commissione di maturità, avendo dichiarato respinto un candidato, può tuttavia dichiarare che è idoneo a frequentare l'ultimo anno.

PRESIDENTE, relatore. Piuttosto, poichè il senatore Lamberti ha espresso questo concetto, c'è un'altra osservazione da fare. I consigli di classe possono oggi indicare anche una materia in cui eventualmente il candidato dia prova della sua capacità.

Bisognerebbe, allora, che la Commissione esaminatrice, oltre che il giudizio di classifica per l'ammissione a frequentare la classe immediatamente precedente, indicasse anche qualche materia in cui il candidato dovrebbe essere sottoposto alla prova.

RUSSO SALVATORE. Ma come si fa a fare questo, se la prova è già stata sostenuta qualche giorno prima?

LAMBERTI. Era proprio questo il rilievo che desideravo fare. Mi riservo, pertanto, di precisare il mio pensiero, quando avrò trovato la norma nella legislazione precedente.

DI ROCCO. Io sono d'accordo con il senatore Lamberti per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 3. Le considerazioni da lui fatte concordano in pieno con il mio pensiero.

Del resto, tranne casi specialissimi, i candidati agli esami di maturità o di abilitazione sono in grado di svolgere il tema d'italiano e conoscono la grammatica e la proprietà della lingua; elementi, questi, che, qualora risultassero negativi, costituirebbero l'unica ragione per escludere il candidato dalla prova orale. Molto spesso, invece, alcuni candidati non sono ammessi alla prova orale perchè lo svolgimento del tema è giudicato povero o non reso bene. Si può cadere allora in quella elasticità di giudizio che, se determina l'esclusione dalla prova orale, aggrava gli effetti di ordine psicologico rilevati dal collega Lamberti.

Desidero poi richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 4. La norma che la prova orale deve essere sostenuta alla presenza

di una sottocommissione, c'è sempre stata. Ma in pratica avviene che davanti alla sottocommissione — generalmente di tre membri — si presentano due candidati ed è uno solo il commissario che non interroga. È chiaro che quest'ultimo non può ascoltare contemporaneamente i due candidati e non può dare quindi un giudizio valido. Sarei, pertanto, dell'avviso di sancire il divieto di interrogare due candidati contemporaneamente e prescrivere che ciascun commissario formuli ed esprima il proprio giudizio sulla prova in modo che quello definitivo sia il giudizio medio risultante. I singoli giudizi potrebbero essere espressi in voti la cui media aritmetica rappresenterebbe il giudizio definitivo. Il sistema sarebbe più sbrigativo e forse anche più giusto.

Presenterò perciò un emendamento di questo tenore:

« Le prove orali devono essere sostenute alla presenza di almeno tre commissari. È vietato interrogare contemporaneamente due candidati davanti alla stessa sottocommissione ».

Raccomando inoltre al Ministero che in sede di ordinanza impartisca istruzioni affinché non si verifichi quell'appiattimento delle qualifiche che si lamenta tuttora: cioè che giovani capacissimi, con una carriera scolastica brillante e che rispondono molto bene agli esami, non riescano ad ottenere un voto superiore al sette. Questi giovani finiscono per conseguire delle maturità o delle abilitazioni, con voti che oscillano sempre tra il sei ed il sette; molto raramente si vede un otto. Ora, poichè i voti a disposizione dei professori vanno dallo zero al dieci, non vedo perchè non si debba dar il voto alto a chi lo merita. Bisogna considerare che il giovane deve avvalersi del titolo di studio conseguito nei concorsi per la sua sistemazione, per borse di studio ecc.

PRESIDENTE, relatore. Sono d'accordo con questa considerazione del collega Di Rocco. Potrei anzi aggiungere, per la personale esperienza di insegnante di scuola secondaria, che mi sono sempre avvalso del mio diritto di dare l'otto o il dieci fin dal primo trimestre. In secondo luogo, debbo rilevare che in alcuni concorsi, oltre alla laurea si richiede anche il voto della maturità scientifica e classica. Quin-

di ha la sua importanza dare un otto anzichè un sette.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Tali convinzioni sono anche le mie, ma avverto che il Ministero non ha alcun potere per esercitare un'influenza in tal senso.

DI ROCCO. Sono d'accordo, ma facendo una raccomandazione, ponendo il problema, insomma, vi è la possibilità di suscitare in seno alle Commissioni, nella cosiddetta seduta preliminare, una discussione proficua, in modo che si cerchi di raggiungere l'equità fra i giudizi di ciascun commissario. Meglio sarebbe se si potesse fare la media dei tre voti, in modo che ne risultasse un giudizio più rispondente alle capacità dell'alunno.

PONTI. Devo dire, anzitutto, che sarei un po' restio a modificare delle disposizioni che sono il frutto dell'esperienza: quanto è qui disposto è evidentemente il risultato dello studio dei competenti uffici. Mi sembra che non dovranno entrare in particolari di carattere tecnico, e per quanto debbano essere tenuti presenti alcuni dei rilievi che sono stati fatti, ritengo che il provvedimento dovrebbe essere approvato così com'è.

Ciò che ha detto il collega Roffi, relativamente all'assegnazione dei voti, è giusto, da una parte, poichè è opportuno che l'alunno che viene respinto possa conoscere le ragioni che hanno determinato questo provvedimento nei suoi confronti e possa quindi misurare le proprie deficienze; è però sconsigliabile da un altro lato per delle considerazioni di ordine pratico che spero convincano il collega Roffi.

Tutti sappiamo che durante la seduta finale, quando vengono proclamati i maturi, i rimandati o i respinti, avviene spesso che una insufficienza, per considerazioni opportune di equilibrio con le altre materie, venga trasformata in sufficienza.

Ora, se si stabilisce che il voto deve essere portato a conoscenza dell'alunno respinto, questo determinerà una situazione veramente imbarazzante nel caso di due alunni uno dei quali venga respinto e l'altro promosso pur avendo

meritato ambedue lo stesso voto insufficiente in una certa materia, voto insufficiente che, nel giudizio complessivo è stato, per ragioni opportune, trasformato in sufficiente per uno e non per l'altro.

D'altra parte, l'alunno respinto può avere la possibilità di conoscere le ragioni della sua mancata promozione in un colloquio col Presidente della Commissione, poichè in sostanza non vi è alcuna ragione per non spiegare eventualmente all'alunno le ragioni per cui è stato respinto; questo però, come ripeto, senza che venga portato a conoscenza del voto.

Io mi dichiaro, per queste ragioni, favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è stato formulato.

RUSSO SALVATORE. In aggiunta a quanto ho detto prima, ed in relazione al primo comma dell'articolo 4 che dice: «Le prove orali sostenute alla presenza di un solo Commissario sono nulle e devono essere ripetute», faccio rilevare che, in occasione degli esami interni anteriori all'esame di Stato, avviene spesso che per mancanza di tempo, si finisce sempre per giungere a questa situazione: che due professori esaminano contemporaneamente, ed un terzo, che dovrebbe esercitare la sorveglianza, non presta la minima attenzione allo svolgersi delle prove. Tutto questo avviene perchè, in pochi giorni, devono essere esaminati centinaia di alunni.

Mi sembra che il Ministero debba tener conto di questo fatto, specialmente per quanto riguarda i licei numerosi.

PRESIDENTE, relatore. Concluderò brevemente, dal momento che non si sono avuti forti dissensi nel corso della discussione; noto, anzi, che la Commissione è animata dalla pressochè concorde volontà di condurre a termine l'esame del disegno di legge e di approvarlo.

Avevo anch'io accennato al valore psicologico dell'ammissione alle prove orali, su cui ha insistito il senatore Lamberti, come pure avevo accennato al punto della traduzione in latino. Un unico punto avevo tralasciato, e precisamente quello che si riferisce ai Commissari aggregati. Direi che si tratta indubbiamente di una questione di spesa. Sembra che avendoli ammessi a fare gli esari, non sia

strano che partecipino anche alla formulazione del giudizio. Bisognerebbe, però, conoscere meglio la posizione di questi Commissari aggregati; a volte si tratta di professori non di ruolo, e può essere imbarazzante investirli dell'autorità di giudicare a fianco di altri che siano titolari.

Sarei d'accordo col senatore Di Rocco quando parla della necessità che vi siano almeno tre commissari e che quindi il giudizio non sia singolo, ma collegiale. Entrando però nel merito dell'emendamento, si potrebbe osservare che nel primo punto di esso si parla di almeno tre commissari, mentre nel secondo periodo si parla della Sottocommissione; ora, molte volte, e specialmente per il liceo classico, la Sottocommissione è formata di quattro o cinque membri. Può sembrare che vi sia una certa contraddizione fra le due parti. Sembrava più logica, allora, la posizione del Ministro Gentile, quando stabilì che il giudizio fosse collegiale e che tutti i membri dovessero ascoltare il candidato. Dal momento che questo procedimento allungava il periodo di esami ed aumentava la spesa, si ripiegò per ragioni pratiche sulla istituzione della Sottocommissione di lettere e quella di scienze. Parlando quindi di Sottocommissioni di lettere e di scienze, si tornerebbe a tale posizione, il che mi sembrerebbe più logico.

Ritengo che quanto ha detto il senatore Russo possa avere un suo fondamento relativamente al numero dei candidati da esaminare ogni giorno. Bisogna però evitare delle sperequazioni, poichè può succedere che un alunno venga interrogato per un tempo molto superiore a quello che viene dedicato ad un suo compagno, ed in tal caso l'esame si risolverebbe in un vero e proprio tormento, sia che il candidato risponda sia che non risponda. Credo quindi che il Ministero abbia trovato la via giusta per evitare la detta sperequazione, ponendo un limite entro il quale le Commissioni possono agire.

Per quanto concerne, infine, la questione della sessione unica, si tratta di un problema su cui si potrebbe teoricamente essere d'accordo, tanto che io stesso avevo fatto, in altre occasioni, una proposta analoga. In pratica, però, ho dovuto ricredermi, poichè non è giusto che un candidato che non ha potuto effettuare la messa a punto di tutte le materie d'esame, venga sacrificato senza la possibilità di un secon-

do appello. Spesso, infatti, si verifica il caso di uno studente che, pur essendo diligente, non abbia avuto il tempo, in seguito a malattia o altro, di preparare tutte le materie d'esame, ed abbia quindi riservato una o più materie alla prova della sessione autunnale.

Concludendo, io mi dichiaro favorevole al disegno di legge ed invito i colleghi ad approvarlo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che il disegno di legge sia stato ampiamente esaminato, tanto nella relazione del Presidente quanto nella discussione che è seguita.

Devo far presente che si tratta di materia estremamente complessa e delicata, nei riguardi della quale sono stati fatti vari tentativi di riordinamento, anche piuttosto profondi. Vi era il progetto Martino, che, al fine di eliminare ogni favoritismo ed ogni abuso, tendeva a far consistere gli esami esclusivamente in prove scritte ed anonime; successivamente, un provvedimento proposto dal Ministro Rossi cercò di attenuare la rigidità di tale posizione e, pur mantenendo parte del progetto Martino, ammise la possibilità di un rinvio agli esami orali, che potevano affiancarsi agli scritti come prova supplementare. Tutti sanno quale contrastata accoglienza venne riservata a queste proposte; tanto che il Ministro, dato anche il tempo limitato che ormai rimaneva e la molteplicità di provvedimenti da condurre a termine, ha ritenuto di non dover insistere su questa materia, anche perchè essa richiede un esame calmo e sereno. Per questa ragione, trovandosi nella necessità urgente di stabilire una disciplina per i prossimi imminenti esami di maturità e di abilitazione, anzichè rappresentare un disegno di legge che richiamasse in vita per un anno le norme applicate l'anno precedente, ha ritenuto opportuno proporre una soluzione che potesse avere almeno la durata di due anni; infatti, se anche le Camere, alla ripresa dei lavori, esaminassero subito un nuovo disegno di legge, esso non potrebbe certamente entrare in vigore neppure al termine del prossimo anno scolastico. Si è pensato perciò di proporre un disegno di legge che, pur avendo carattere provvisorio, tenesse conto di alcuni dati sperimentali che si sono acquisiti.

Questo provvedimento non risolve nè affronta problemi di fondo, e non pretende di stabilire una disciplina che soddisfi pienamente tutte le esigenze; intende però tenere conto, come ripeto, di dati molto reali che sono risultati dall'esperienza di questi anni.

Logicamente, le Commissioni composte di buoni esaminatori faranno sempre gli esami bene, mentre quelle composte da esaminatori incapaci o indolenti li faranno male, qualsiasi regolamento e qualsiasi norma si dia. È chiaro, quindi, che dobbiamo fornire gli strumenti perchè le Commissioni capaci possano compiere meglio il loro dovere e perchè si possano mettere in evidenza, se è possibile, le lacune delle altre.

Mi fermerò, ora a fare alcune osservazioni su quanto è stato detto, praticamente sulla traccia fornita dall'intervento del senatore Roffi.

Egli ha, anzitutto, fatto dei rilievi in merito al primo comma dell'articolo 2, nel quale è detto che il rinvio alla sessione autunnale è ammesso per non più di tre materie. In realtà debbo far osservare che, ponendo un limite, evitiamo, o almeno indichiamo la tendenza ad evitare, che il candidato che è insufficiente in quasi tutte le materie possa essere rimandato ad ottobre solo perchè la Commissione non ha il coraggio di decidere a luglio in modo definitivo. Si tratta, quindi, di un incoraggiamento a compiere una certa selezione.

L'apposizione di un limite significa che non devono essere mandati a ottobre coloro che sono stati respinti in più di tre materie, ma non significa un incoraggiamento ad escludere dall'esame di riparazione, promovendolo senz'altro, chi abbia effettivamente tre insufficienze.

Anche con questa soluzione, evidentemente, si verificheranno degli abusi, ma è meglio che essi vengano da una interpretazione errata della norma piuttosto che da una norma errata. Dato che tre materie rappresentano in realtà il massimo che un candidato normale può preparare nell'intervallo tra la sessione estiva e quella autunnale, mi sembra che il testo governativo possa essere mantenuto.

Sulla questione dell'esame orale di italiano, è già stato spiegato che la norma viene introdotta per un motivo puramente psicologico;

per evitare, cioè, quel crollo psicologico che si determina nell'alunno che si vede escluso dalla prova orale.

Si intende che il fatto di essere ammesso a sostenere la prova orale non significherà più che lo scritto potrà comunque essere compensato da detta prova. Si presenteranno alunni per i quali sarà già segnato il destino in quella materia, ma essi si presenteranno sereni e soltanto dopo sapranno di non aver potuto compensare le lacune dello scritto. Si tratta, quindi, di dare un contributo a quella serenità che è fattore essenziale del buon esito dell'esame; a volte, infatti, si determinano situazioni di panico che portano a risultati negativi. Non c'è esame più difficile, non c'è momento più delicato nella carriera scolastica dell'alunno, e se pensiamo che oggi non siamo affatto in grado di garantire ad un giovane volenteroso ed intelligente, che abbia studiato otto anni, un sicuro risultato positivo degli esami, dobbiamo renderci conto che ogni accorgimento atto a garantire l'alunno è opportuno.

Vi è poi un problema sul quale ho una certa difficoltà a pronunciarmi, poichè esistono delle ragioni sia in un senso che nell'altro; quello dei voti.

Un motivo per il quale sarei esitante a prescrivere l'uso dei voti è dato dal fatto che in ogni Commissione si trovano normalmente alcuni esaminatori più coscienti e prudenti, che arrivano con fatica e con perplessità a fissare il loro giudizio, ed altri, e non sono certamente i più seri, che invece traducono immediatamente il giudizio in un voto; questo avviene specialmente per alcune materie come la matematica ed altre. Ora, se noi valorizziamo eccessivamente i voti e li antepriamo a quello che dovrebbe essere, invece, il loro scopo finale, di stabilire cioè una graduatoria dopo che è stata decisa la sorte del candidato, finiamo col creare una situazione di favore nei riguardi di quei membri della Commissione che non contribuiscono più coscientemente al giudizio. Tanto più che l'obiettivo ultimo sul quale sempre si insiste è il giudizio di maturità complessiva; si vorrebbe che questi esami dessero la misura della maturità complessiva dell'alunno, giudizio di maturità che molto spesso non coincide con l'indicazione fornita dai voti. Vi sono, infatti, degli elementi maturi, intelligenti e preparati, che hanno lavorato coscientemente,

e che hanno però delle lacune invincibili, o difficilmente superabili, in alcune materie; hanno delle idiosincrasie, delle incompatibilità per alcuni tipi di studio. Mi sembrerebbe quindi opportuno lasciare una certa elasticità nella valutazione, ed impedire che si dia valore eccessivo ai voti, anche se essi saranno sempre utili all'insegnante come ausilio mnemonico.

Occorre poi fare un'altra considerazione; è necessario circondare le Commissioni di una certa protezione, per permettere anche ai più timidi fra i Commissari di fare il loro dovere con coscienza, senza che si sentano troppo sorvegliati. Mi pare che il non individuare troppo la responsabilità delle bocciature, lasciando che restino avvolte in una certa genericità, sia quanto mai opportuno a tal fine. Naturalmente anche questo può prestarsi a degli abusi, ma dobbiamo cercare di facilitare coloro che vogliono compiere il loro dovere senza costringerli, a volte, a dei veri e propri atti di eroismo.

Comunque, su questo punto, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059 e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 588, sono richiamate in vigore.

(È approvato).

Art. 2.

Negli esami di maturità e di abilitazione il rinvio alla sessione di riparazione è ammesso in non più di tre materie.

Agli effetti di cui al precedente comma i gruppi di discipline classificati con voto unico

sono considerati come una materia e non sono computate la prova di educazione fisica e quelle che vertono su materie facoltative.

Il senatore Roffi propone di sopprimere questo articolo.

ROFFI. Le argomentazioni portate dal rappresentante del Governo mi hanno persuaso, perciò non insisto sul mio emendamento.

Mi auguro che le Commissioni facciano un uso molto serio di questa norma; comunque mi rendo conto che si tratta di un argomento per il quale, qualunque norma si prescriva, ha valore determinante soltanto il comportamento della Commissione.

LAMBERTI. Prima che venga votato definitivamente l'articolo 2, mi sembra opportuno richiamare all'attenzione dei colleghi la questione di carattere generale relativa all'ammissione a frequentare l'ultima classe dei licei, a cui mi riferivo poc'anzi, e che, pur concernendo in special modo l'articolo 5, ha qualche riferimento anche all'articolo 2.

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, dice all'articolo 3:

«Le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna siano idonei o meno a frequentare l'ultima classe in scuole pubbliche. Tale dichiarazione non può essere mai pronunciata nei confronti dei candidati respinti in prima sessione. Essa non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline, e non ha altro effetto legale se non di consentire, limitatamente all'anno scolastico successivo, la frequenza in una determinata classe.

Non è applicabile ai candidati di cui al presente articolo l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 ».

Tale ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto n. 653, è così formulato:

« Il Consiglio di classe può, inoltre, con deliberazione inappellabile, e previo eventuale esperimento, accordare l'iscrizione, subordinatamente alla disponibilità di posti, in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe ».

Ora io vorrei che fosse chiarito in via preliminare se si deve ritenere che questo disegno di legge, sebbene non faccia menzione specificamente di questa questione e sembri concludere l'attività delle commissioni con l'enunciazione del puro giudizio di riprovazione, nel caso che nel complesso delle prove il risultato sia stato negativo, se si deve tuttavia ritenere, implicitamente, che il provvedimento mantenga in vigore questa norma, in quanto non la abroga. Io personalmente così ritengo, sebbene la formulazione dell'articolo mi sembri piuttosto rigida nell'indicare le operazioni che la Commissione deve compiere.

ROFFI. Si potrebbe, per maggior chiarezza, inserire un richiamo.

LAMBERTI. Siccome è stata fatta qualche obiezione dal collega Roffi, obiezione che è stata poi ritirata, desideravo comunque che si tenesse conto che quando noi accettiamo il principio che il candidato che viene riprovato in più di tre materie non è ammesso a riparare, noi dichiariamo che non è neppure idoneo a frequentare la classe precedente.

PRESIDENTE, *relatore*. Evidentemente la interpretazione che ha dato testè il senatore Lamberti è corretta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Negli esami di cui al precedente articolo le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

Negli esami di maturità scientifica la prova di versione in latino è soppressa.

Al termine della revisione degli elaborati e prima dell'inizio delle prove orali, la Commissione plenaria procede alla ratifica dei giudizi espressi dalla competente Sottocommissione e risolve gli eventuali casi di dissenso.

Avendo il senatore Roffi ritirato l'emendamento soppressivo del primo comma di questo articolo, lo metto senz'altro ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Le prove orali sostenute alla presenza di un solo Commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Ogni giorno, al termine delle prove orali, la Commissione si riunisce, con l'intervento dei Commissari aggregati e, presa cognizione dell'andamento delle prove stesse, accerta che i giudizi espressi sul valore di ciascuna di esse siano sufficientemente motivati e, ove occorra, ne cura l'integrazione, risolve eventualmente casi di dissenso registrati nel verbale di ciascuna Sottocommissione e procede a una prima valutazione delle prove, senza pregiudizio delle deliberazioni da adottarsi in sede di scrutinio finale.

Al primo comma del suddetto articolo è stato presentato dal senatore Di Rocco un emendamento tendente a sostituire tale comma con il seguente:

« Le prove orali devono essere sostenute alla presenza di almeno tre commissari. È vietato interrogare contemporaneamente più di un candidato davanti alla stessa sottocommissione ».

Se il senatore Di Rocco non ha nulla in contrario io proporrei una modifica al suo emendamento, in quanto potrebbe sembrare che ci fosse diversità tra la prima parte in cui si parla di almeno tre commissari e la seconda parte dove si parla di una sottocommissione formata da tre, quattro o anche cinque membri. Si potrebbe dire:

« Le prove orali non sostenute davanti alla sottocommissione al completo sono nulle e devono essere ripetute. È vietato interrogare contemporaneamente più di un candidato davanti alla stessa Sottocommissione ».

PONTI. La mia impressione è che questa norma sia stata dettata dopo un maturo esame da parte di esperti di questi problemi. Come è possibile dire « davanti all'intera Sottocommissione »? I membri sono tre e se uno si allontana un attimo si dovrebbe forse sospendere l'esame?

Secondo il mio parere sarebbe sufficiente dire « davanti a due commissari », ed il Ministero potrebbe far presente che si devono inten-

dere due commissari attenti ad ogni singola prova e non si deve quindi verificare il caso di due candidati che sostengono contemporaneamente l'esame davanti a tre commissari.

Ritengo pertanto che la dizione, così come è, possa essere accettata, purchè sia tolto con circolare l'equivoco in cui si può cadere allorchè la sottocommissione, costituita di tre membri, esamini contemporaneamente due candidati. Questo inconveniente è stato sempre evitato dai presidenti coscienziosi; io ho fatto parte tante volte di sottocommissioni e questo caso non si è mai verificato e non è mai stato permesso.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei fare osservare che su quel piano di realismo al quale si ispira questo disegno di legge c'è un'innovazione che non era nei regolamenti precedenti e cioè che: « Le prove orali sostenute alla presenza di un solo Commissario sono nulle e devono essere ripetute ».

La norma è più elastica nel senso che i Commissari possono essere due soli, ma in compenso c'è la nullità proclamata per legge, che potrà essere impugnata da qualsiasi alunno nei riguardi della validità dell'esame.

In realtà noi sappiamo che pretendere l'attenzione di tre Commissari è cosa sovrumana; mi sembra opportuno stabilire che siano almeno due i Commissari che devono esprimere il proprio giudizio, e mi sembra che questa debba essere più solida garanzia che non una norma difficilmente applicabile e che potrebbe crearci una infinità di casi contestati.

Per queste considerazioni sarei contrario all'emendamento di Rocco.

Se in una Sottocommissione ci sono quattro componenti è più vantaggioso per la buona riuscita dell'esame che essi stiano tutti ad assistere all'esame di un solo candidato, comprimendo ed affrettando gli esami, oppure che invece a due a due possano eventualmente esaminare con più calma due candidati contemporaneamente? Per l'alunno, specialmente se fa un esame stentato, ritengo che sia più vantaggioso avere un tempo maggiore; perchè un candidato insufficiente in alcuni argomenti potrà poi riprendersi se la Commissione gli concederà il tempo di orientarsi meglio. Queste

sono delle ipotesi, ma io ritengo che se si è più elastici sotto questo punto di vista il vantaggio per il candidato sarà maggiore.

DI ROCCO. Nel primo comma dell'articolo 4 si parla di « presenza » dei commissari; si potrebbe verificare il caso di due commissari i quali potrebbero anche interrogare ciascuno un candidato, ed allora il sistema del giudizio collegiale andrebbe a monte. Bisognerebbe trovare una formula che esprimesse il nostro concetto in maniera adeguata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe dire « alla presenza e col giudizio... ».

CARISTIA. Secondo le considerazioni prospettate prima dal senatore Ponti e poi dal rappresentante del Governo e anche in base alle mie modeste esperienze, io sarei d'avviso di lasciare il testo così come è nello stampato. Le obiezioni hanno motivo di essere e si spiegano, in quanto si vuole, in sostanza, che gli esami offrano la massima garanzia. Ora, questo è un motivo rispettabilissimo, ma noi dobbiamo vedere in pratica se quanto proposto si può attuare. Vorrei fare un esempio riferendomi al campo universitario: se si dovesse applicare la norma che impone la presenza di tre persone in ogni commissione, in parecchie Università non si potrebbero fare esami in quanto molte volte manca personale e c'è una pleora immensa di studenti che devono sostenerli.

Direi pertanto, in questo caso, di lasciare le cose come sono e di appellarsi alla sensibilità dei singoli commissari; si potrebbe semmai procedere per altra via, attraverso circolari, eccetera, ma io ritengo non opportuno inasprire questo obbligo del numero, ritengo non opportuno fissare sempre tutto per legge; sarei incline a non codificare troppo, a non fare troppe regole che poi in pratica non sono osservate.

ROFFI. Anche io sono del parere di approvare l'articolo così come è stato presentato nel testo a stampa.

DI ROCCO. Dopo le considerazioni esposte dai colleghi e dall'onorevole Sottosegretario di

chiaro di non insistere sull'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo a stampa.

(È approvato).

Art. 5.

Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna senza l'intervento dei Commissari aggregati, e delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dalle Sottocommissioni, se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato o se possa essere ammesso alla sessione autunnale. Nel primo caso la Commissione assegna i singoli voti, nessuno dei quali può essere inferiore a sei decimi; nel secondo determina le materie sulle quali deve cadere l'esame.

Qualora la deliberazione sia negativa così sul primo come sul secondo quesito, il candidato è dichiarato respinto.

Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli espressi sulle prove sostenute nella sessione di riparazione e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato.

Qualora la deliberazione sia affermativa, assegna i voti nel modo previsto nel primo comma; altrimenti il candidato è dichiarato respinto.

Non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione.

Le deliberazioni concernenti la dichiarazione di maturità o di abilitazione o il rinvio alla sessione autunnale sono adottate con il voto favorevole di almeno cinque Commissari.

Al primo comma di questo articolo, secondo rigo, è stato presentato dal senatore Roffi un emendamento tendente a sostituire la parola « senza » con la parola « con »; si direbbe pertanto: « Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna con l'intervento dei Commissari aggregati... ».

PONTI. Non avrei niente in contrario se il Commissario aggregato fosse realmente presente a tutti gli esami.

La prassi però è sempre stata quella di chiamare uno di questi professori, per pochi candidati, per materie facoltative oppure perchè le lingue insegnate nella scuola sono francese e inglese, e vi sono ad esempio alcuni alunni che si presentano per il tedesco; questi commissari aggregati danno il proprio giudizio, il proprio voto e poi vanno via; questa è la prassi.

Se durante la discussione ci sono delle incertezze questo professore viene chiamato; a volte il suo giudizio è stato insufficiente, ma poichè c'è bisogno di elevare i voti per ridurre a tre le materie in cui il candidato viene riprovato, allora il professore viene consultato per vedere se si può salire da cinque a sei.

Dal momento che tutto questo nella legge non si può dire vorrei che la questione formasse solo oggetto dell'attenzione del Ministero in sede di emanazione di una circolare, nella quale si stabilisca che se il Commissario aggregato è assente dalla Commissione nel momento del giudizio e la sua presenza è ritenuta necessaria, deve essere chiamato.

Questo avviene già praticamente e se qualche volta non si è verificato è perchè il Presidente della Commissione non ha avuto l'avvedutezza di farlo. Ritengo comunque non opportuna una norma di legge su questo punto.

LAMBERTI. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Roffi io condivido la sua opinione, circa la opportunità o per lo meno la possibilità che i Commissari aggregati siano chiamati per esaminare qualche caso eccezionale su cui la Commissione può avere dei dubbi. Questo principio potrebbe essere consacrato dalla legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La ragione per la quale i membri aggregati della Commissione sono esclusi dai lavori conclusivi mi sembra sia quella di evitare che la composizione delle Commissioni sia alterata con l'introduzione dei Commissari aggregati, che potrebbero essere anche più di uno e potrebbero sovrastare i membri effettivi che compongono la Commissione for-

mata dal Ministro che ha la responsabilità del giudizio. Questa è la ragione per cui io dovrei oppormi ad una partecipazione dei Commissari aggregati ai lavori conclusivi della Commissione.

ROFFI. Non mi sembrano decisive le osservazioni fatte contro la mia proposta.

Anche il Commissario aggregato è in genere un professore di ruolo. In un determinato liceo scientifico, ad esempio, si insegna l'inglese; quindi la maggior parte dei candidati segue il corso di inglese mentre c'è qualcuno che si presenta per la lingua tedesca. In questo caso si chiama un professore di tedesco, che di solito è professore titolare in un'altra scuola. Ritengo che quando si esamina quell'alunno che si presenta per il tedesco, invece che per l'inglese, alla seduta plenaria della Commissione debba partecipare il Commissario aggregato che sostituisce, nell'esempio che ho portato, il professore di inglese. Direi anzi che bisognerebbe specificare che in quel caso non ha diritto di voto il professore di inglese che non ha esaminato l'alunno, ma l'insegnante di tedesco.

Solo in questo caso particolare si deve chiamare il Commissario aggregato.

Ritengo che questa richiesta sia giusta e pertanto insisto sulla mia proposta.

LAMBERTI. Non mi sembra esatto restringere la figura del Commissario aggregato a quella del professore di una determinata lingua; in realtà i Commissari aggregati possono essere e sono di fatto anche insegnanti di altre discipline, per esempio di storia dell'arte, materia sulla quale tutti i candidati devono sostenere gli esami. Ora la legge stabilisce, e mi sembra a ragione, che la composizione complessiva della Commissione non ecceda un determinato numero di membri; è per questo che i commissari aggregati vengono esclusi dal giudizio conclusivo della Commissione.

Non vorrei che con la nostra decisione si desse luogo ad un ampliamento eccessivo della Commissione. Direi piuttosto che nei casi dubbi i Commissari aggregati potranno essere consultati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'osservazione del sena-

tore Lamberti è giusta; si potrebbe trovare una formula con cui si dia facoltà alla Commissione di convocare i commissari aggregati.

ROFFI. Anche io aderisco a questa proposta; proporrei quindi la seguente formula: « la Commissione plenaria si aduna senza l'intervento dei Commissari aggregati, salvo che la Commissione ritenga opportuno consultarli in casi particolari ».

DONINI. Ritengo che la preoccupazione espressa dal collega Roffi sia infondata perchè è previsto all'articolo 4 che ogni giorno, al termine degli esami, sia chiesto il parere del Commissario aggregato.

ROFFI. Ma può essere utile che detto Commissario partecipi anche alla Commissione plenaria.

PONTI. Riterrei opportuno precisare che il Commissario aggregato può essere convocato e consultato in modo che sia chiaro che poi non vota.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse sarebbe opportuno fare un comma a parte così concepito: « Ove la Commissione, per casi particolari, lo ritenga opportuno, il Presidente può convocare e consultare i Commissari aggregati ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo nel testo ora suggerito dal Sottosegretario.

(È approvato).

Vi è ora l'altra proposta del senatore Roffi relativa all'assegnazione dei voti anche ai candidati definitivamente riprovati.

ROFFI. Insisto su questa proposta perchè ritengo che sia estremamente educativo far sapere all'alunno il voto che ha conseguito e ciò anche nel caso indicato dal senatore Ponti: quando cioè un identico voto dato ad altro alunno nella stessa materia si è trasformato in una sufficienza nel quadro di un giudizio complessivo. Si darà all'alunno bocciato una spiegazione e si dirà il perchè di questa diversità di trattamento.

Ognuno ha la propria esperienza, e io dico che questa lealtà ha prodotto sempre buonissimi risultati. Bisogna sollecitare una richiesta di spiegazione da parte degli alunni bocciati.

Se noi scriviamo sul quadro « respinto » creiamo uno stato di prostrazione e di avvillimento; se invece assegnamo il voto, il candidato si stupirà, d'accordo, ma sarà questo un incentivo ad andare dall'insegnante che gli illustrerà paternamente la sua condizione.

Credo che sia doveroso dire e far sapere i voti in modo che ognuno conosca la ragione del proprio insuccesso e possa riprendersi nella prova successiva. Il mistero non è mai servito a nessuno, le cose poi si fanno lo stesso e si creano dei rancori che possono dar luogo anche a conseguenze abbastanza serie.

Faccio pertanto appello ai colleghi perchè riflettano bene prima di avvolgere nel mistero cose che devono svolgersi invece nella massima chiarezza e franchezza. Insisto quindi perchè l'articolo in esame venga emendato secondo il concetto da me indicato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho delle gravissime ragioni per oppormi alla proposta del senatore Roffi. Dico solo che non si vogliono fare coi presente disegno di legge riforme sostanziali; e dovremmo pertanto tener conto che c'è una prassi, che va dal 1923 ad oggi, secondo la quale i voti si assegnano soltanto in caso di promozione, mentre non si assegnano in caso contrario. C'è una certa corrispondenza tra questo metodo e l'appello continuo — anche se non sempre ascoltato — a fare una valutazione complessiva, a non dare rilievo eccessivo alle singole materie, a far sì che la valutazione dell'alunno sia collegiale, specialmente negli esami di maturità, che sono quelli in cui il valore delle singole materie è più limitato. Questa proposta che vuol ridare maggiore significato al voto autonomo per le singole materie ci allontana un po' dal fine che si è sempre cercato di perseguire, anche se solo in alcuni casi è stato raggiunto, di dare attraverso lo esame un giudizio complessivo.

Per questa ragione sarei contrario all'innovazione, che però — devo ammetterlo — non è una grande innovazione.

PONTI. Ripeto quanto già ho detto prima. Questa disposizione è motivata dall'esigenza di non mettere a confronto e in contraddizione gli esami di diversi alunni. L'alunno che ha preso un 5, poi trasformato in 6 dalla commissione che ha voluto promuoverlo, ha fatto talvolta lo stesso esame dell'alunno respinto che si vede un 5. Si potrà spiegare, sì, all'alunno che c'è stato un giudizio complessivo che ha corretto quello particolare; ma personalmente, se i voti dovranno essere assegnati anche ai respinti, mi troverei in imbarazzo a dare 5 ad un alunno e 6 ad un altro, quando i due alunni hanno fatto lo stesso esame. Noi ci pronunciamo, cioè, con un giudizio di promozione e con un giudizio di bocciatura per un esame che è identico; identico soprattutto nella coscienza degli scolari, che confrontano fra di loro gli scritti che hanno fatto — « abbiamo fatto lo stesso errore » — e confrontano le interrogazioni orali — « io ho risposto a questo e a questo no » Il respinto o i suoi familiari andranno a parlare col presidente della Commissione, il quale spiegherà loro che l'alunno aveva fatto male in italiano, male in latino, così e così in matematica, ecc., e che quindi il giudizio complessivo è stato negativo. Ma questo stato di cose mette ugualmente in imbarazzo la Commissione.

DONINI. Questo inconveniente non è frequente, anche se reale. Esso può essere superato con alcuni accorgimenti. La mancanza di assegnazione di voti provoca invece gravi inconvenienti.

Noi non vogliamo la morte del bocciato, ma la sua possibile salvezza in una futura prova. Ora, se lo studente non sa neppure in quali materie è stato più debole, in quali invece ha avuto una votazione che si avvicina alla sufficienza, si troverà molto imbarazzato nel presentarsi alla nuova prova. Il giudizio di « respinto » — che è un giudizio da tribunale, e non da esame in cui il candidato deve rispondere in varie materie suddivise — mi pare che lasci anche per il futuro in un grave imbarazzo sia lo studente che la famiglia.

Ritorniamo con saggezza alla prassi anteriore, quella con la quale noi abbiamo, da ragazzi, sostenuto gli esami, che si è rivelata migliore e che offre la possibilità di dare una

indicazione di merito allo studente. È difficile infatti che ci sia un candidato che riceve 2 in tutte le materie.

DI ROCCO. Non si deve, a mio avviso, perdere di vista il carattere fondamentale dell'esame di Stato, che è tutto imperniato su un giudizio di maturità complessiva o di non maturità. A rigore la ragione per la quale, quando si è dichiarato un candidato maturo, si fa obbligo alle commissioni di passare ai voti è dovuta al fatto che poi la licenza liceale può servire anche come titolo di studio per l'ammissione all'Università, per l'esenzione dalle tasse, ecc. I voti sono quindi necessari per poter stabilire una media quando si tratta di trasformare l'esame in titolo. Altrimenti, se non ci fosse questo motivo, si potrebbe dire semplicemente: maturo con ottimo, maturo con buono, maturo con sufficiente. E sarebbe forse la cosa migliore.

C'è poi un'altra considerazione da fare. Si è verificato nel passato qualche inconveniente, a causa dei voti, e si è avuto il caso di candidati che, non promossi, sono passati, contro il professore, a vie di fatto. Questa è una considerazione importante.

Quando l'alunno vede i suoi voti (5, 4, 3) comincia a ragionare: « Il cinque si poteva passare a 6, è stato troppo severo questo insegnante »; la stessa cosa dice anche per il 4. Tutt'al più ammette il 3: ma se il 3 è uno solo, dice: « Per una sola materia mi respingono, quanto sono malvagi questi insegnanti ». Mentre quando si vede respinto, è respinto e basta; egli sa se ha risposto o no. Del resto, credo che egli sia il primo a sapere dove ha più lacune e dove è invece più preparato; non c'è bisogno che glielo dica il voto.

Quindi motivi di ordine pratico oltre che sostanziale mi fanno preferire la formula: « respinto »; vuol dire che la commissione collegialmente non ha ritenuto quello studente maturo. I voti presentano per me enormi inconvenienti, fra cui quello di determinare dei giudizi sui singoli componenti della Commissione.

BARBARO. La discussione mi sembra superflua, perchè in genere il passaggio dalla qualità alla quantità, come insegnano gli ono-

revoli componenti della Commissione, è un indice di perfezionamento dell'indagine scientifica: entrambi i criteri sono perciò necessari. Secondo me si potrebbe utilizzare la votazione da un lato — e sarebbe proprio la preparazione quantitativa del giudizio — e poi la sintesi del giudizio dall'altro, nella valutazione complessiva di respinto o di idoneo.

Ciò avviene anche nelle Università: quando la Commissione di laurea deve dare il voto di laurea, che costituisce il voto conclusivo su tutto lo studio fatto dal candidato, va ad esaminare tutte le votazioni delle singole discipline e anche le eventuali bocciature, che ci siano state. E allora perchè nell'esame di maturità che dovrebbe pure essere un giudizio complessivo, dobbiamo prescindere dai voti ed avere solo un giudizio qualitativo?

Secondo me, l'uno e l'altro sarebbero opportuni e consentirebbero un giudizio più preciso e più soddisfacente anche per il candidato, il quale avrebbe modo di controllare l'esattezza del giudizio della Commissione nell'analisi delle votazioni quantitative, che precedono la sintesi del giudizio qualitativo. Secondo me, l'uno e l'altro potrebbero essere contemporaneamente adoperati per il giudizio definitivo sull'esame sostenuto.

PRESIDENTE, relatore. Sarei del parere di lasciare il testo così com'è, dato che esso è frutto di quella esperienza psicologica cui ha accennato poco fa il senatore Di Rocco.

LAMBERTI. Faccio una dichiarazione di voto.

Credo di aver rimosso le mie perplessità ascoltando l'una e l'altra parte. Effettivamente a me pare che l'innovazione proposta dal senatore Roffi, dopo quanto si è detto e dopo una approfondita meditazione sull'argomento, rappresenti qualcosa di veramente sostanziale. Noi veniamo ad incidere su quello che è il carattere di maturità che hanno attualmente questi esami, anche se questo carattere di maturità deve essere temperato con altri elementi di valutazione desunti dalla preparazione nelle singole discipline.

Ora, finchè continuiamo ad accettare come prevalente il criterio della maturità, non pos-

siamo accettare l'emendamento proposto dal senatore Roffi.

Può accadere che un candidato faccia una prova, non mediocre, ma decisamente cattiva, in una materia: magari perde la bussola nell'esame di storia dell'arte o di fisica, e non riesce a rimettersi in carreggiata: non sempre i commissari rappresentano proprio l'*optimum*, tuttavia anche i migliori possono trovarsi in condizione di non poter rimettere il candidato sui binari. E allora lo dovranno giudicare sulla base del risultato effettivo: concreteranno in un 3 scritto a matita il loro giudizio, ed esprimeranno per esteso quello che è stato il risultato della prova: il candidato ad un certo momento si è disorientato e ha finito col non rispondere neppure a questa o quella domanda elementare. Orbene, se il giudizio complessivo che la Commissione ha creduto di formulare sulla scorta delle singole prove che il candidato ha sostenuto è ugualmente di maturità, quel 3 può diventare un 6. Ma allora si verifica l'inconveniente prospettato dal senatore Ponti: che, non soltanto il candidato che ha risposto nello stesso modo, ma un candidato che ha risposto notevolmente meglio in quella disciplina, ma che non è stato dichiarato nel complesso maturo, si vede comparire nel quadro dei voti un 4, che non trova riscontro in quell'altro 6 che doveva invece essere un 3.

ROFFI. Gli si spiega lealmente.

LAMBERTI. Queste spiegazioni si possono dare nel corso degli studi, durante l'anno scolastico, in classe, dai professori con i quali il candidato ha familiarità; ma non in sede di esami, con commissari che non conoscono l'alunno e che una volta finiti gli esami prendono il treno e se ne vanno.

Mi pare sinceramente che questa innovazione sia molto più profonda di quanto non sembri a prima vista e che veramente incida sulla natura dell'esame. Essa potrà essere ridiscussa, ma non in questa sede, che è sede di proroga delle disposizioni vigenti con qualche aggiustamento pratico e marginale; perchè non dobbiamo dimenticare che è questo il carattere delle modificazioni che noi stiamo apportando.

PRESIDENTE, *relatore*. Pongo comunque in votazione la proposta del senatore Roffi che si debba cioè, in ogni caso, procedere all'assegnazione dei voti.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 5 che, con la modifica recata precedentemente risulta così formulato:

« Al termine delle prove orali la Commissione plenaria si aduna, senza l'intervento dei Commissari aggregati, e delibera preliminarmente, sulla scorta dei giudizi espressi dalle Sottocommissioni, se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato o se, invece, possa essere ammesso alla sessione autunnale. Nel primo caso la Commissione assegna i singoli voti, nessuno dei quali può essere inferiore a sei decimi; nel secondo determina le materie sulle quali deve cadere l'esame. Qualora la deliberazione sia negativa così sul primo come sul secondo quesito, il candidato è dichiarato respinto.

Ove la Commissione, per casi particolari, lo ritenga opportuno, il Presidente può convocare e consultare i Commissari aggregati.

Nella sessione autunnale la Commissione plenaria prende in esame i giudizi pronunciati nella sessione estiva e quelli espressi sulle prove sostenute nella sessione di riparazione e delibera se il candidato sia da dichiarare maturo o abilitato.

Qualora la deliberazione sia affermativa, assegna i voti nel modo previsto nel primo comma; altrimenti il candidato è dichiarato respinto.

Non si fa luogo all'assegnazione di voti nel caso di dichiarazione di definitiva riprovazione pronunciata nell'una o nell'altra sessione.

Le deliberazioni concernenti la dichiarazione di maturità o di abilitazione o il rinvio alla sessione autunnale sono adottate con il voto favorevole di almeno cinque Commissari ».

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore, i programmi degli esami di maturità e di abilitazione. Tali programmi avranno effetto a partire dalle sessioni dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione del decreto stesso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.